

REGOLAMENTO COMUNALE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

COMUNE DI PAGNO

Provincia di CUNEO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 27 DEL 27/11/2012

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 - ALIQUOTE

ART. 3 - QUANTIFICAZIONE DELLA DETRAZIONE DI IMPOSTA PER ABITAZIONE PRINIPALE

ART. 4 - ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

ART. 5 - PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

ART. 6 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

ART. 7 - RIDUZIONI

ART. 8 - VERSAMENTI DEI CONTITOLARI

ART. 9 - VERSAMENTI MINIMI - RIMBORSI

ART. 10 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, integra la disciplina sull'applicazione dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8, 9 e 14 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23 e all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le suddette norme di legge.

3. Qualsiasi disposizione di legge imperativa sopravvenuta all'approvazione del presente regolamento che abbia la natura di norma inderogabile che entri in contrasto con disposizioni del presente regolamento determinerà l'implicita abrogazione di queste ultime.

ART. 2 ALIQUOTE

Le aliquote e la detrazione per abitazione principale sono determinate nelle seguenti misure:

l'aliquota di base è aumentata di 0,4 punti percentuali e determinata pertanto nella misura dello **0,80 per cento**;

l'aliquota ridotta per abitazione principale e relativa pertinenza è determinata nella misura dello **0,4 per cento**,

l'aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale è confermata nella misura ridotta stabilita dalla norma (**0,2 per cento**);

L'aliquota di base è ridotta allo **0,50 per cento** per l'unità immobiliare e relativa pertinenza concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 1° grado, a condizione che gli stessi la occupino a titolo di abitazione principale e vi risiedano anagraficamente.

L'aliquota di base è ridotta allo **0,40 per cento** per l'unità immobiliare e relativa pertinenza posseduta dagli anziani ricoverati in casa di cura.

ART. 3 QUANTIFICAZIONE DELLA DETRAZIONI D'IMPOSTA PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI

La detrazione per abitazione principale è confermata nella misura base stabilita dalla norma (€ 200,00, con la maggiorazione pari a 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00.

ART. 4 ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto dai soggetti di cui all'art. 3, comma 56, della Legge 23 dicembre 1996 N. 662, ossia anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione risulta beneficiaria l' eventuale pertinenza.

ART. 5 PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono, esclusivamente, quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 E C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria, a condizione che:

ciascuna pertinenza sia utilizzata direttamente da chi possiede e utilizza l'abitazione principale

sia espressamente indicata nella dichiarazione relativa all'annualità a partire dalla quale l'unità immobiliare è considerata pertinenza, pena la decadenza del beneficio.

Al fine di agevolare i contribuenti in fase di prima applicazione dell'Imposta Municipale Propria, per coloro i quali hanno già considerato e dichiarato pertinenze dell'abitazione principale due o più unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/6 C/2 E C/7 ai sensi della normativa ICI, in assenza di diversa dichiarazione, verrà considerata pertinenza dell'abitazione principale quella con rendita catastale più elevata.

ARTICOLO 6 DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del d.lgs. 30/12/1992 n. 504, non si fa luogo ad accertamento di maggiore valore nei casi in cui l'imposta municipale propria dovuta per le predette aree risulti versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti con apposita delibera di Giunta da adottarsi entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione,
2. La delibera di cui al comma precedente può essere modificata annualmente. In mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.
3. Il valore delle aree deve essere proposto alla Giunta dal Dirigente/Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.
4. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati dalla Giunta, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata.
5. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati e agli interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 504/1992.

ARTICOLO 7 RIDUZIONI

E' ridotta al 50% la base imponibile dei fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

ARTICOLO 8 - VERSAMENTI DEI CONTITOLARI

1. Si stabilisce che il versamento congiunto, di norma, non è ammesso. Tuttavia è possibile decidere di non sanzionare le irregolarità quando l'imposta sia stata assolta totalmente per l'anno di riferimento e siano facilmente identificabili i singoli contitolari anche con la collaborazione attiva del contribuente interessato.

ARTICOLO 9 - VERSAMENTI MINIMI - RIMBORSI

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
2. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori a 12 euro.

ARTICOLO 10 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. Il funzionario responsabile del tributo è nominato con atto della Giunta Comunale ovvero della Giunta dell'Ente al quale è stato demandato il Servizio Tributi.

Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

ARTICOLO 11 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento ha effetto dal **1° gennaio 2012**.